



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 16927/2023 R.G. avente ad oggetto: *mandato*

TRA

Parte_1 (*C.F._1*), rappresentato e difeso dagli avv. ti Francesca Paola Rinaldi *C.F._2* , Giovanni Agrusti *C.F._3*) e Federica Vosa *C.F._4*), presso lo studio dei quali, in Napoli, via Domenico Morelli n. 24, è elettivamente domiciliato

OPPONENTE

E

Controparte_1 (*P.IVA_1* , in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio LANDOLFI (*C.F._5*), presso lo studio del quale, in Napoli, via del Parco Margherita n. 36, è elettivamente domiciliata

OPPOSTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

L'opponente ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 19.12.2025.

L'opposta ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 17.12.2025.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. *Parte_1* ha proposto opposizione avverso il decreto n. 3822/2023 mediante il quale questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare a SI. GE. *CP_2* la somma di euro 144.934,50 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) indebitamente versata per compensi (in realtà non spettanti) relativi all'attività dallo *Pt_1* svolta in qualità di presidente del consiglio di

amministrazione della medesima società. Premesso di avere rivestito la carica di presidente del consiglio di amministrazione di ^{Pa} GE. CP_2 sino al 27 febbraio 2020, di avere svolto per l'odierna controparte attività ulteriore (per la quale non gli è stato riconosciuto alcun compenso) rispetto a quella di presidente del consiglio di amministrazione (segnatamente, attività di elaborazione di progetti di assegnazione degli immobili al termine delle partnership in cui era coinvolta Controparte_1 e redazione di contratti di locazione) e di vantare altresì un credito per "trattamento di fine mandato" (art. 25 dello Statuto), l'opponente ha: 1) eccepito l'"incompetenza" di questo Tribunale stante la clausola compromissoria contenuta all'art. 33 dello Statuto; 2) eccepito l'incompetenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo per essere in realtà – al più – competente la Sezione specializzata in materia di imprese di questo Tribunale; 3) proposto "eccezione riconvenzionale di compensazione fino a concorrenza con l'importo ingiunto" in relazione al maggior credito derivante sia dal diritto al trattamento di fine mandato, sia dal diritto al compenso per l'attività – ulteriore rispetto a quella di presidente del consiglio di amministrazione – svolta nell'interesse della controparte.

SI. GE. CP_2 ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) che la presente controversia non è riconducibile a quelle cui fa riferimento l'art. 33 dello Statuto poichè *"non viene affatto in rilievo la necessità di risolvere un conflitto tra soci e l'Organo amministrativo, trovandoci semplicemente al cospetto di un credito vantato dalla società nei confronti dell'ex Presidente del C.d.a., per somme dallo stesso indebitamente percepite, rispetto al quale, peraltro, vi è espresso riconoscimento di debito da parte del debitore ingiunto e non sussiste contestazione alcuna, di guisa addirittura da escludere l'esistenza di una effettiva controversia in relazione al medesimo"* (p. 4 della comparsa di costituzione e risposta) e poichè la controparte da anni non riveste più alcun ruolo nella società opposta; ii) che la domanda proposta in sede monitoria non afferisce ai rapporti societari (essendo mera domanda di ripetizione di importi versati in assenza di titolo) e che, in ogni caso, il rapporto tra sezione impresa e sezione ordinaria del medesimo tribunale non è questione afferente la competenza funzionale, ma la mera ripartizione degli affari all'interno del medesimo ufficio; iii) che l'art. 25 dello Statuto, lungi dal quantificare la misura dell'indennità spettante all'amministratore, si limita a prevedere che l'entità dell'emolumento non può essere *"superiore al 25% del compenso annuo, rimettendo in ogni caso la determinazione - e la conseguente liquidazione dell'indennità – ad una apposita delibera assembleare, nella specie mai intervenuta"* (p. 10 della comparsa di costituzione e risposta) secondo quanto del resto previsto da consolidata giurisprudenza di legittimità e che neppure è vero che la controparte abbia ricevuto un compenso annuo pari a circa 70.000,00 euro, atteso, piuttosto che, secondo quanto si legge sempre alla pagina

10 della comparsa di costituzione e risposta, *“al cospetto di un compenso deliberato (a ratifica successiva, una tantum, peraltro, con il voto determinante dello stesso Pt_1, in pieno conflitto di interesse) in favore del Dott. Pt_1 pari ad € 202.518,00, quindi, non vi è stato alcun emolumento medio lordo annuo, tantomeno di € 70.000,00, come ex adverso sostenuto, ma senza fornire alcuna prova o principio di prova a riguardo; in ogni caso, detta somma attribuita deve intendersi a tacitazione di tutto quanto eventualmente maturato dall’opponente sino alla data di liquidazione”*; iv) che, ancora, lo Pt_1 non ha, in proprio, svolto alcuna attività in favore dell’opposta non risultando delibere assembleari in tal senso e non potendo lo Pt_1 essersi attribuito – in conflitto di interessi – simili attività (tra l’altro pienamente rientranti nelle attribuzioni dell’amministratore).

Depositate le memorie previste dall’art. 171^{ter} c.p.c. (nella prima memoria l’opponente ha eccepito il difetto della delibera adottata dall’assemblea che costituisce condizione di procedibilità della domanda formulata ai sensi dell’art. 2393 c.c. – risultando tale qualificazione dalla controparte precisata solo mediante la comparsa di costituzione e risposta), concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto, mutato il Giudice istruttore ed espletata l’istruttoria orale, è stata fissata l’udienza disciplinata all’art. 189 c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione il 30.12.2025.

2. L’opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.

2.1. Con riferimento al motivo di opposizione sopra riportato al n. 1) occorre premettere che, ai sensi dell’art. 33 dello Statuto della società opposta (doc. 3 di parte opponente), *“Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l’interpretazione o l’esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l’Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un Collegio Arbitrale composto da tre membri dei quali uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede la società, uno dal Presidente della Camera di Commercio ed uno dal Giudice preposto all’Ufficio del Registro delle Imprese competenti per territorio avuto riguardo al Comune in cui è posta la sede sociale”*.

La concreta applicabilità della ritrascritta clausola è stata dallo Pt_1 argomentata in ragione della riconducibilità del presente giudizio tanto ad una controversia relativa all’esecuzione del contratto, quanto ad una controversia con l’organo amministrativo.

2.1.1. Con riferimento al primo assunto non può non rilevarsi che, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, la clausola compromissoria mediante la quale sono deferite agli arbitri le controversie sull’interpretazione o sull’esecuzione del contratto, in mancanza di espressa volontà contraria,

attribuisce alla competenza arbitrale le sole controversie che si riferiscono a pretese aventi la “*causa petendi*” nel contratto stesso e non, anche, quelle che hanno nel contratto solo un presupposto di fatto (tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 30 gennaio 2025, n. 2145; Cass., sez. 1, ord. 24 ottobre 2022, n. 31350).

Ebbene, atteso che quella azionata in sede monitoria è una pretesa da ripetizione di indebito (la quale – nella sostanza – neppure è stata contestata dallo **Pt_1**, risultando l’opposizione fondata su ragioni di rito e su un’eccezione di compensazione), ritiene questo Giudice che la presente controversia trovi nel contratto “*solo un presupposto di fatto*”. Come osservato dalla Suprema Corte, infatti, “*l’obbligazione da ripetizione di indebito, anche se nascente da una vicenda che abbia visto la conclusione di un contratto, resta comunque una obbligazione che si fonda sulla constatazione della pregressa esecuzione di una prestazione sine causa od ob causam finitam, e quindi di una prestazione che, nella conclusione di un precedente contratto, può, sì, trovare (mera) occasione, ma non vero e proprio fondamento, ed anzi viene sovente a scaturire proprio dall’assenza – originaria o sopravvenuta - del titolo contrattuale, come avviene in tutti i casi di accertata patologia – genetica o funzionale – del vincolo contrattuale: insomma, l’obbligazione di restituzione dell’indebito nasce dalla legge, non dall’eventuale pregresso contratto*” (Cass., sez. 1, ord. 29 luglio 2025, n. 21806).

2.1.2. Anche il secondo argomento in base al quale lo **Pt_1** pretende di conseguire la revoca del decreto ingiuntivo non può esser condiviso. Il richiamato art. 33 rimette infatti agli arbitri, in modo chiaro, le sole controversie insorte con (almeno) una parte che abbia la qualità di socio (“*in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l’Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci*”). Difettando in capo a ciascuna delle parti del presente giudizio la qualità di socio deve quindi escludersi – anche per tale ragione - l’applicabilità della clausola compromissoria.

2.2. Anche il motivo di opposizione sopra indicato al n. 2) deve ritenersi infondato.

A prescindere dalla effettiva riconducibilità della questione oggetto di lite alla competenza della sezione imprese, risulta assorbente il fatto che la questione prospettata dallo **Pt_1** sia relativa alla mera ripartizione interna degli affari nell’ambito di questo Tribunale (tra le altre Cass., sez. 6 – 2, ord. 3 dicembre 2018, n. 31134 secondo la quale “*Qualora una controversia rientrante fra quelle attribuite alla sezione specializzata in materia di impresa venga promossa non presso una sezione ordinaria del medesimo ufficio giudiziario nel quale è istituita, situazione che genererebbe un problema di ripartizione interna degli affari, ma dinanzi ad un differente tribunale, sorge una questione di competenza, con conseguente ammissibilità dell’istanza ex art. 45 c.p.c., poiché la legge riconosce alla summenzionata sezione specializzata una competenza per materia e territorio*”).

distinta e più ampia rispetto a quella del proprio ufficio di appartenenza, che rende il tribunale in concreto adito anche "territorialmente" errato") e che le tabelle di questo Tribunale consentono la trasmissione del fascicolo al Presidente al fine della assegnazione ad altra sezione entro la prima udienza (termine ormai ampiamente elasso).

2.3. Da ultimo, deve essere rigettato anche il motivo di opposizione sopra riportato al n. 3).

Secondo condivisa, consolidata giurisprudenza di legittimità, la compensazione giudiziale (art. 1243, co. 2, c.c.) è ammessa soltanto se il giudice del merito riconosce la facile e pronta liquidabilità del credito opposto in compensazione; ove, invece, manchino tali caratteri del credito, l'eccezione di compensazione deve essere disattesa, ferma la possibilità, per il convenuto, di far valere il credito in un separato procedimento (tra le altre, Cass., S. U., sent. 15 novembre 2016, n. 23225; Cass., sez. 2, sent. 15 ottobre 2009, n. 21923; Cass., sez. 3, sent. 27 ottobre 1987, n. 7924).

Ebbene, i crediti che lo **Pt_1** pretende di far valere in compensazione oltre ad essere contestati (circostanza, di per sé, assorbente – arg. ex Cass., S. U., sent. 15 novembre 2016, n. 23225) non sono liquidi, né di facile e pronta liquidazione.

Infatti, quanto al credito per indennità di fine rapporto, se è vero che l'art. 25 dello Statuto della società opposta (*"E' inoltre stabilito l'accantonamento di una indennità di fine rapporto anche, parzialmente o totalmente, in forma assicurativa, in misura non superiore al 25% (venticinque per cento) del compenso annuo da erogarsi agli amministratori al momento della cessazione dell'incarico. La misura dell'indennità dovrà essere determinata dall'assemblea nei termini di legge"*) attribuisce all'amministratore il diritto a tale indennità, è anche vero che la relativa quantificazione è rimessa all'assemblea. Pacifica l'assenza di una delibera assembleare, la quantificazione dell'indennità nel presente giudizio (sia pur al solo fine di pronunciare l'eccezione di compensazione) risulta preclusa alla luce della lacunosità degli elementi processualmente acquisiti tenuto conto – tra l'altro – sia che il ritrascritto art. 25 dello Statuto individua il limite massimo dell'indennità che è ben suscettibile di (illimitata) riduzione, sia che non sono stati offerti elementi (relativi alla concreta attività svolta dallo **Pt_1** nell'ambito della società opposta) utilizzabili quali parametri per la quantificazione dell'indennità, sia che neppure sono stati adeguatamente provati (almeno per alcuni anni) i compensi percepiti dall'odierno opponente quale presidente del consiglio di amministrazione (tanto, a maggior ragione, considerato pure il contenuto del verbale del consiglio di amministrazione del 12 dicembre 2019 depositato dall'opposta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta).

Altrettanto è a dirsi con riferimento ai pretesi crediti derivanti dallo svolgimento, nell'interesse dell'opposta, di attività ulteriori rispetto a quelle di presidente del consiglio di amministrazione. A

prescindere da una certa quale genericità (più volte sottolineata dall'opposta) delle allegazioni in proposito svolte dalla parte (sia in ordine all'attività effettivamente svolta, sia in relazione ai presupposti giustificanti l'applicazione di non meglio precisate tabelle professionali), non può non rilevarsi come neppure sia emerso l'effettivo svolgimento da parte dello **Pt_1**, nell'interesse dell'opposta, di attività esulante da quella di presidente del consiglio di amministrazione. Non solo l'opponente non ha prodotto documenti in tal senso significativi, ma gli unici testi (entrambi di parte opposta) escussi non hanno riferito di specifiche attività svolte dallo **Pt_1** (in particolare, escluso il coinvolgimento dell'odierno opponente in attività peritali e tecniche, nonché in verifiche di natura economica o amministrativa, il teste **Tes_1** si è limitato a dichiarare *“durante la redazione dei contratti io mi interfacciavo con **Parte_1**, il quale era al tempo legale rappresentante della odierna opposta, il quale se aveva osservazioni o richieste di modifiche da applicare a qualche clausola me le comunicava ed io applicavo la modifica. ADR: lo **Pt_1** si occupava della gestione degli immobili ed io, quanto alle locazioni, svolgevo attività simile a quella di un agente immobiliare, prendevo contatti con i potenziali conduttori, mostravo loro gli immobili e presentavo le richieste commerciali della società comunicatemi ed elaborate dallo **Pt_1**”*). Ne discende l'impossibilità di ravvisare lo stesso svolgimento di attività suscettibile di remunerazione ulteriore rispetto a quella di presidente del consiglio di amministrazione (tale non può ritenersi quella – riferita dal teste **Tes_1** – di richiesta di modifica di qualche clausola – peraltro, secondo quanto dichiarato dal teste **Tes_2** – inserita in *“format preesistenti”*), prima ancora che la totale assenza di elementi idonei a consentire una liquidazione di simili attività.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 260.000,00

P.Q.M.

Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- 2) condanna **Parte_1** al pagamento, in favore di **Controparte_1** in persona del legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 14.103,00, oltre 15% spese generali, c. a. ed i.v.a. come per legge.

Così deciso in Napoli, il 28 gennaio 2026.

Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo